



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 10 gennaio 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

CONSIGLIO REGIONALE

Pubblicazioni disposte dall'articolo 103, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 398 dell'11 dicembre 2002. Interrogazioni a risposta orale e interpellanze e interpellanze a risposta scritta evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 luglio 2002 al 30 settembre 2002.

pag. 443

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Rete - Unità Territoriale Triveneto - Zona Monfalcone - Monfalcone (Gorizia)

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale sostituto dei Servizi tecnici di Trieste di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

pag. 453

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Rete - Unità Territoriale Triveneto - Zona Pordenone - Pordenone:

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

pag. 462

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Rete - Unità Territoriale Triveneto - Zona Udine - Udine:

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

pag. 491

CONSIGLIO REGIONALE

Publicazioni disposte dall'articolo 103, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 398 dell'11 dicembre 2002. Interrogazioni a risposta orale e interpellanze e interpellanze a risposta scritta evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 luglio 2002 al 30 settembre 2002.

Interrogazioni a risposta orale - Evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
646	Propaganda elettorale dell'on. Menia con sperpero di denaro pubblico	Zorzini	17/07/2002	364	Seganti	risposta unica int. Orale n. 651, n. 1022
1104	Terreni espropriati e non ancora interamente indennizzati per il passaggio della nuova statale 251 della Valcellina - Val di Zoldo, tra i Comuni di Montebelluna, Valcellina e Maniago (Pordenone)	Ritossa	17/07/2002	364	Seganti	
651	"ATER informacasa": una pubblicazione istituzionale utilizzata per altre finalità	Zvech	17/07/2002	364	Seganti	Budin eletto deputato ritira la firma risposta unica int. Orale n. 646, n. 1022
1037	Criteri di assegnazione dei mutui prima casa	Antonaz	17/07/2002	364	Seganti	
1022	Propaganda a favore di determinati pubblici amministratori con sperpero di denaro pubblico	Zorzini	17/07/2002	364	Seganti	risposta unica int. Orale n. 651, n. 646
816	Alloggi ATER ed emergenza abitativa nel Pordenonese	Antonaz	17/07/2002	364	Seganti	
342	Perchè tanti ritardi sul recupero del quartiere di Panzano?	Ritossa	17/07/2002	364	Seganti	
901	Funzionamento dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti di Udine	Molinari, Cruder	07/08/2002	372	Presidente Tondo	risposta scritta
741	Il comune di Tarvisio dà lo sfratto ad un settantannenno	Antonaz	07/08/2002	372	Presidente Tondo	risposta scritta
811	Sull'iniziativa del sindaco di Palmanova che ha fatto ripristinare sulla facciata della scuola elementare il motto fascista "credere obbedire combattere"	Travanut, Dolcher, Mattassi, Tesini	07/08/2002	372	Presidente Tondo	risposta scritta
876	Scomparsa, a Brazzaville (Congo), del corregionale sig. Giuseppe LISTER	Serpi	07/08/2002	372	Presidente Tondo	risposta scritta
880	Rappresaglia della maggioranza in Consiglio Comunale a Trieste nei confronti della LILA	Antonaz, Degano, Dolcher, Zorzini, Zvech	07/08/2002	372	Presidente Tondo	ulteriore sollecito 22/4/02 risposta scritta
987	Linea Internet "calda" in Autovie Venete	Moretton	07/08/2002	372	Presidente Tondo	risposta scritta
1075	Si realizzano alloggi per i nostri emigrati o per assegnarli agli immigrati extracomunitari?	Follegot, Violino	07/08/2002	372	Presidente Tondo	risposta scritta
870	Servizi in appalto all'Azienda ospedaliera di Trieste	Antonaz	05/09/2002	381	Santarossa	risposta scritta

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
799	Esuberi a Poste Spa	Antonaz	11/09/2002	374	Venier Romano	risposta unica int. orale n. 1008, interpellanze n. 809 e n. 816 e n. 842
1008	Le disagiate condizioni di lavoro del personale delle Poste Italiane del Friuli Venezia Giulia	Sasco	11/09/2002	374	Venier Romano	risposta unica int. orale n. 799, interpellanze n. 809 e n. 816 e n. 842
1106	Sanità: difficoltà a reperire in Regione alcuni farmaci di costo relativamente basso	Bortuzzo	12/09/2002	376	Santarossa	risposta a domicilio
964	Sollecita approvazione dei progetti per l'eliminazione dei "punti neri" della SS 52 "Carnica" da parte della Regione	Petris	12/09/2002	376	Franzutti	
1125	Svendita di legname	Moretton, Baiutti	17/09/2002	377	Narduzzi	
1001	Sui compensi al Presidente e all'Amministratore Delegato di Friulia Spa deliberato dal cda di Friulia in data 28 febbraio 2002	Baiutti, Moretton	17/09/2002	377	Arduini	
1080	Sconti gasolio agevolato: ridurre al massimo la sperequazione fra le fasce	Bortuzzo	17/09/2002	377	Arduini	

Interrogazioni a risposta orale NON EVASE

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1121	Sulla realizzazione in Comune di Arzene di un impianto di produzione d'energia elettrica da biomasse	Follegot, Zoppolato	01/07/2002
1122	perché l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede alla nomina dei Dirigenti assegnati all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia quando già dalla data del 19 giugno 2002 è approvata la legge: "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato"	Ritossa	02/07/2002
1123	benefici economici ed assistenziali agli ospiti non autosufficienti di residenze gestite da soggetti privati	Follegot, Bortuzzo	03/07/2002
1124	Vice Presidente Autovie Venete spa	Moretton	03/07/2002
1126	Sull'elettrodotto Cordignano - Prata - Pasiano - Sesto al Reghena	Follegot, Zoppolato	04/07/2002
1127	situazione della Gemona Manifatture, ABS, Maruzzella, Burgo, Caffaro e Ferriera di Servola	Fontanelli	04/07/2002
1128	Mutui usurari in Regione	Antonaz	04/07/2002
1129	misteriose revocche e riaffidamento di incarichi di progettazione di Autovie Venete	Moretton	04/07/2002
1130	Volontari della Protezione civile o "portieri"?	Moretton	05/07/2002
1131	Nuovo Regolamento di esecuzione in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina - L.R. 39/1990	Marini	05/07/2002
1132	Cosa ne pensa la Giunta regionale di quanto sta accadendo al Porto di Trieste	Degano	08/07/2002
1133	sulla collaborazione necessaria alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità dell'occultamento dei documenti attinenti le stragi compiute dai nazifascisti in Italia	Fontanelli	09/07/2002
1134	Finalità e localizzazione del FRIE dopo il trasferimento di competenza dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia	Sasco	11/07/2002
1136	Risarcimento del danno erariale conseguente alla mancata riconferma del Direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera di Trieste	Antonaz	15/07/2002
1138	Interporto di Cervignano : cosa fa la Giunta regionale per impedire le continue ingerenze della Democrazia Cristiana?	Mattassi, Moretton	17/07/2002
1139	grave e ingiustificato ritardo nell'attuazione della legge regionale 22/2001 sull'amianto	Antonaz	18/07/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1140	Regolarità del bilancio del Comune di Tavagnacco	Asquini	18/07/2002
1141	Elettrodotto Cordignano - Prata - Pasiano - Sesto al Reghena: sono stati ascoltati i Comitati e le Associazioni	Follegot, Zoppolato	18/07/2002
1142	Piano finanziario di Autovie Venete privo di copertura	Moretton	23/07/2002
1144	Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia	Castaldo	24/07/2002
1146	Reperibilità inerti per il completamento della A28	Moretton	30/07/2002
1147	Gravi disagi al Pronto Soccorso di Cattinara	Degano	01/08/2002
1148	E' Alessandra Guerra che fa mancare il numero legale della Paritetica?	Moretton, Baiutti	02/08/2002
1150	Domanda di contributo per completamento pista forestale Pieria-C.Ruvin	Moretton, Baiutti	12/08/2002
1151	l'ente regionale teatrale e la sua ignota agonia	Degrassi	21/08/2002
1152	Inspiegabile e grave ritardo nell'erogazione dei fondi agli Enti ed Istituzioni culturali della minoranza slovena	Zorzini	26/08/2002
1153	prossima attivazione dell'Onco-ematologia pediatrica al Policlinico Universitario di Udine	Degano	27/08/2002
1154	Interramento abusivo realizzato dalla Società "Acquario" in località Punta Olmi-Boa nel Comune di Muggia	Degano	06/09/2002
1155	Si riscontra l'assenza di decisioni nel progetto europeo di "Tutela, conservazione e valorizzazione del territorio della Valle del Cormor"?	Bortuzzo	06/09/2002
1156	Sull'insostenibilità del traffico leggero nel Comune di Montalcone e nei Comuni limitrofi	Vio	09/09/2002
1157	Presunta violazione della legge sulla par condicio da parte del TG Regionale del 2 settembre 2002	Rilossa, Baritussio, Castaldo, Di Natale, Lippi	11/09/2002
1158	Cosa succede al CRAF di Spilimbergo?	Antonaz	11/09/2002
1159	Prospettive in merito ai voli premio accumulati grazie all'acquisto di biglietti aerei usati per ragioni inerenti la funzione pubblica	Cisilino, Violino	11/09/2002
1160	criteri di attuazione della legge regionale 52/91	Fontaneli	12/09/2002
1161	Ritardi nella programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione della benzina e del gasolio	Cisilino	12/09/2002
1162	sprovincializzazione strade carniche	Moretton	17/09/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1163	Le grandi opere viarie. Promesse mancate	Moretton	17/09/2002
1164	carenza di posti letto nelle case per anziani della Regione	Antonaz	17/09/2002
1166	Interrogazione sul sistema sanitario	Antonaz	17/09/2002
1167	Finest spa sbarca allo stadio di Udine	Moretton	17/09/2002
1169	trasporto e brillamento di 10 tonnellate di tritolo sul greto del torrente Meduna	Antonaz	18/09/2002
1170	sul possibile avvicendamento per questioni politiche del prof. Bruno Forte alla guida della Sovraintendenza scolastica regionale	Petris, Zvech	18/09/2002
1171	Proposta di Piano Regionale dell'Emergenza Sanitaria	Antonaz	19/09/2002
1172	CRS: situazione pre fallimentare!	Moretton	20/09/2002
1173	Amministratore Delegato di Autovie Venete (Avanzini - Lega Nord): ma quanto ci costerà	Moretton	23/09/2002
1174	L'Assessorato regionale all'istruzione e cultura intervenga sul grave atto compiuto dal Ministero della Istruzione contro il Direttore regionale dr. Bruno Forte	Zorzini	27/09/2002
1175	Disfunzioni nei servizi dell'emergenza sanitaria	Serpi	27/09/2002
1176	In materia di comunicazioni del comune di Tavagnacco in campagna elettorale referendaria	Asquini	27/09/2002
1177	Sui conferimenti degli incarichi di direttore di agenzia d'informazione accoglienza turistica	Cislino, Stefanoni	30/09/2002
1178	Sul situramento del Direttore regionale dell'Ufficio scolastico regionale	Moretton	30/09/2002

Interrogazioni a risposta scritta - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evasione	N. Seduta Evasione	Assessore
243	Preoccupanti ritardi burocratici connessi alla dismissione di parti del patrimonio all'ATER di Gorizia	Ritossa	10/07/2002	364	Seganti
259	Mancato rimborso spese commissioni pari opportunità e servitù militari	Ritossa	07/08/2002	372	Presidente Tondo
247	Discriminazioni nei congedi parentali	Gherghetta	07/08/2002	372	Presidente Tondo
245	Perché la parte IV del BUR non viene più pubblicata?	Pozzo	07/08/2002	372	Presidente Tondo
229	Aggiornamento notizie su sito Internet regionale	Pozzo	07/08/2002	372	Presidente Tondo

Interrogazioni a risposta scritta - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
266	possibili carenze presso la struttura ospedaliera di Maniago	Castaldo	10/07/2002
267	Attività della Commissione per l'appropriatezza prescrittiva farmaceutica nella ASS. n. 6 - Friuli Occidentale	Castaldo	10/07/2002
268	perché gli alunni degli Istituti Professionali sloveni della Provincia di Gorizia ottengono un contributo pro-capite triplo rispetto agli studenti italiani?	Ritossa	16/07/2002
269	sino a quando si dovrà assistere a privilegi o mancato rispetto delle leggi per favorire la minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia?	Ritossa	17/07/2002
270	A quando la variante alla SS.251 per Montereale Valcellina?	Molinato, Cruder	23/07/2002
271	Linea elettrica da 132 Kv Cordinano-Prata-Pasiano-Sesto al Reghena quale la posizione definitiva del Friuli Venezia Giulia	Molinato	23/07/2002
272	piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria	Ritossa	26/08/2002
273	riconegna allo Stato dei beni immobili siti in località Villaggio del Pescatore	Ritossa	27/08/2002
274	migliore utilizzazione degli immobili di proprietà regionale	Ritossa	27/08/2002
275	spese per consulenti e collaboratori Burlo	Lippi	06/09/2002
276	problematiche inerenti l'emergenza sanitaria a Trieste	Lippi	06/09/2002
277	quali risultati ha dato l'accordo sottoscritto dalle Camere di Commercio di Genova e Trieste per l'integrazione dei sistemi portuali delle due città sottoscritto il 16/10/1997	Ritossa	10/09/2002
278	Il friulano e la RAI	Pozzo, Visintin	11/09/2002
279	Proposta di Piano dell'emergenza sanitaria (D.G.R. 2504/02)	Lippi	23/09/2002

Interpellanze - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
620	Sulla LR 75/82 e il criterio del sorteggio non proprio equo. A quando la nuova proposta della Giunta regionale ?	Tesini	17/07/2002	364	Seganti	
842	sulla chiusura estiva degli uffici postali in Friuli	Petris, Alzetta	11/09/2002	374	Venier Romano	risposta unica int. orale n. 799 e n. 1008, interpellanze n. 809 e n. 816
840	Danni all'agricoltura per l'impossibilità di approvvigionamento idrico	Cisilino	11/09/2002	374	Narduzzi	risposta unica interpellanza n. 838
838	Danni all'agricoltura per impossibilità di approvvigionamento idrico	Violino	11/09/2002	374	Narduzzi	risposta unica interpellanza n. 840
816	Poste, bloccato il turnover, in Friuli assunzioni negate	Bortuzzo	11/09/2002	374	Venier Romano	risposta unica int. orale n. 799 e n. 1008, interpellanze n. 809 e n. 842
809	Le Poste sono ancora un servizio pubblico?	Gottardo	11/09/2002	374	Venier Romano	risposta unica int. orale n. 799 e n. 1008, interpellanze n. 816 e n. 842
851	che fine ha fatto l'intervento regionale ai Comuni di sostegno per gli affitti delle abitazioni?	Degrassi	12/09/2002	376	Santarossa	risposta a domicilio
823	Inserire la Caserma AMADIO di Cormons nel secondo elenco dei beni militari dismessi da trasferire a Regione e Comuni	Gherghetta, Brussa, Baiutti, Degrassi	12/09/2002	376	Presidente Tondo	
832	danno e beffa sul porto di Monfalcone?	Degrassi	12/09/2002	376	Franzutti	risposta a domicilio
811	Sulla normativa fiscale del Fondo Speciale di Dotazione di cui alla L.R. 22/1975 e sul comportamento tenuto da Friulia SpA	Baiutti, Moretton, Sonogo, Fontanelli, Pulatti	17/09/2002	377	Arduini	
866	cartolarizzazione dell'Azienda Volpares: la Regione ha espletato tutti i passaggi previsti dalla legge 337/95?	Travanut	18/09/2002	378	Arduini	

Interpellanze - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
844	le norme per il rientro dei corregionali all'estero attendono ancora la loro completa attuazione. Quali le cause?	Dolcher	03/07/2002
845	come garantire il voto dei cittadini italiani all'estero	Ritossa	03/07/2002
847	la Maruzella licenzia 24 dipendenti; la Regione è, per l'ennesima volta, completamente assente	Mattassi	03/07/2002
849	piano regionale della riabilitazione	Visintin, De Gioia, Pozzo	08/07/2002
850	Andamento dei traffici in ambito confinario - quali strategie vanno adottate	Ritossa	09/07/2002
852	Sulla richiesta di realizzazione di una centrale elettrica in zona industriale udinese (ZIU)	Baiutti	16/07/2002
854	mancata attuazione della legge regionale sugli esposti all'amianto	Brussa	18/07/2002
853	quali sono le ragioni per i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti regionali?	Alzetta, Petris	18/07/2002
855	costituzione in parte civile della Regione nel procedimento giudiziario a carico di Exe spa ed altri	Puiatti	23/07/2002
856	Perché non si è ancora ritenuto di sollecitare lo Stato ad emanare i decreti attuativi per l'imposta regionale sulle emissioni sonore da destinare ad indennizzo per le popolazioni residenti nei territori limitrofi all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari	Gherghetta, Degrassi	24/07/2002
858	ma forza Italia ha intenzione realmente di attuare il federalismo stradale e di adeguare la rete regionale compresa la SS 354 (Ronchis-Lignano) a nuovi standard di servizio europei o sarà tutto paralizzato da ragioni di conflitto politico interno?	Mattassi	29/07/2002
860	Nuove e gravi polemiche sull'Orchestra Sinfonica Regionale. Tondo dice di voler assumere sin d'ora il ruolo di Governatore ma non riesce nemmeno a mettere d'accordo la sua maggioranza sui ruoli di direttore artistico e di direttore musicale della orchestra	Tesini	31/07/2002
861	in merito alla attività del Congafi commercio di Udine	Sonego	22/08/2002

N. - Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
862 il problema della casa (affitti e acquisti) tra le miracolistiche esternazioni dell'Assessore Seganti e la dura realtà dei fatti	Zvech, Dolcher, Sonogo	02/09/2002
863. sulla trasformazione dell'Ente Fiera Udine Esposizioni in SpA; ci sono voluti sette anni e diversi miliardi di vecchie lire. Me è proprio vero che siamo in drittura d'arrivo?	Tesini, Travanut, Petris, Mattassi	06/09/2002
864 sulla disponibilità di insegnanti di sostegno e insegnanti per le scuole materne	Sonogo, Alzetta	09/09/2002
865 Modalità di assegnazione dei prestiti partecipativi dei Congafi commercio	Sonogo	10/09/2002
868 realizzazione centrale a Turbogas presso al Z.I.U.	Franz, Vanin, Violino	19/09/2002
869 sistemi di controllo radar all'aeroporto di Ronchi dei Legionari (GO)	Ritossa	27/09/2002

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
 DIREZIONE RETE
 UNITA' TERRITORIALE TRIVENETO
 ZONA MONFALCONE
 MONFALCONE
 (Gorizia)

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale sostituto dei Servizi tecnici di Trieste di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Territoriale Triveneto - Zona di Monfalcone dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 18 dicembre 2002, prot. n. 1688/UPL si pubblicano i seguenti n. 7 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Trieste, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Decreto n. 550 (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza (n. Rif. DDTRIUD/P2001004177) di data Trieste, 22 marzo 2001, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione ed all'esercizio della linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo sotterraneo, allacciamento nuova Zona Artigianale Sgonico, nei Comuni di Sgonico e Trieste e corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, intende procedere ai succitati lavori di costruzione ed esercizio inerenti l'intervento sulla predetta linea alla tensione di 20 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nella anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

*Caratteristiche costruttive e di esercizio
 tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz*

tensione kV	20
lunghezza m	647

Conduttori

Numero materiale	3 Al
---------------------	---------

sezione nominale mmq.	185
densità max corrente A/mmq	1.50
tensione di esercizio kV	20

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata a costruire e mettere in esercizio la conduttura elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 20 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal decreto interministeriale, 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione - S.p.A. Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03 / per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee sotterranee), previa produzione, da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione si intende accordata salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex artico-

lo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Conseguentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1 34126 - Trieste.

Trieste, 18 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Giovanni Cozzarini

Decreto n. 554 (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza (n. Rif. DDTRIUD/P2001004436) di data Trieste, 23 aprile 2001, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione ed all'esercizio della linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo aereo e sotterraneo, con chiusura ad

anello della nuova cabina Zona Artigianale Sgonico e Prosecco, nei Comuni di Trieste e Sgonico, corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, intende procedere ai succitati lavori di costruzione ed esercizio inerenti l'intervento sulla predetta linea alla tensione di 20 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nella anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

Caratteristiche costruttive e di esercizio tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz

tratto linea	cavo sotterraneo	linea aerea
tensione kV	20	20
lunghezza m	215	220
campata m	—	110
<i>conduttori</i>		
Numero	3	3
materiale	Al	Cu
sezione nominale mmq	185	70
densità max corrente A/mmq	1.50	3.00
<i>isolatori</i>		
tipo	—	sospeso
tensione di esercizio kV	—	20
carico di rottura kg	—	7000
<i>sostegno normale</i>		
materiale	—	traliccio
tipo	—	D+-0,00
blocco fondazione	—	sì

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata a costruire e mettere in esercizio la condotta elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 20 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal decreto interministeriale, 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione - S.p.A. Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03 / per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee sotterranee), previa produzione, da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione si intende accordata salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex articolo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Conseguentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1 34126 - Trieste.

Trieste, 19 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Giovanni Cozzarini

Decreto n. 566 (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza (n. Rif. DDTRIUD/P2001006067) di data Trieste, 30 ottobre 2001, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione ed all'esercizio della linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo aereo e sotterraneo, costruzione nuovo ptp Itloc, in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, intende procedere ai succitati lavori di costruzione ed esercizio inerenti l'intervento sulla predetta linea alla tensione di 20 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nella anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

*Caratteristiche costruttive e di esercizio
tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz*

tratto linea	cavo sotterraneo	linea aerea
tensione kV	20	20
lunghezza m	22	21
campata m	—	21
<i>conduttori</i>		
numero	3	3
materiale	A1	Cu
sezione nominale mmq	185	25
densità max corrente A/mmq	1.50	3.00
<i>isolatori</i>		
tipo	—	sospeso
tensione di esercizio kV	—	20.0
carico di rottura Kg	—	7000
<i>sostegno normale</i>		
materiale	—	acciaio zincato
tipo	—	poligonale
blocco fondazione	—	si

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata a costruire e mettere in esercizio la conduttura elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 20 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal decreto interministeriale, 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione - S.p.A. Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regio-

nale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03 / per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee sotterranee), previa produzione, da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione si intende accordata salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex articolo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Conseguentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1 34126 - Trieste.

Trieste, 20 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Giovanni Cozzarini

Decreto n. 568 (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza (n. Rif. DDTRIUD/P2001006372) di data Trieste, 6 dicembre 2001, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione ed esercizio della linea elettrica alla tensione di 27,5 kV in cavo sotterraneo, allacciamento nuova cabina Pasta Giulia in Comune di Muggia (Trieste), corredata corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, intende procedere ai succitati lavori di costruzione ed esercizio inerenti l'intervento sulla predetta linea alla tensione di 20 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nella anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

*Caratteristiche costruttive e di esercizio
tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz*

tensione kV	27,5
lunghezza m	56

conduttori

Numero	3
materiale	cu
sezione nominale mmq	150
densità max corrente A/mmq	1.50
tensione di esercizio kV	27,5

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata a costruire e mettere in esercizio la

conduttura elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 27,5 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal decreto interministeriale, 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione - S.p.A. Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03 / per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee sotterranee), previa produzione, da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione si intende accordata salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex articolo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Conseguentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati en-

tro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1 34126 - Trieste.

Trieste, 21 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Giovanni Cozzarini

Decreto n. 569 (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza (n. Rif. DDTRIUD/P2002000022) di data Trieste, 2 gennaio 2001, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di spostamento linea 20 kV interferente con il tracciato della Grande Viabilità Triestina (tratto Pradiciano - Cattinara) II stralcio III lotto interessando il territorio del Comune di Trieste e corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, onde ovviare a dette interferenze, intende procedere ai succitati lavori di costruzione ed esercizio inerenti la predetta linea a 20 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nel-

la anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

- l'impianto presenta le seguenti caratteristiche:
 - tensione: 20 kV;
 - sostegni: di tipo traliccio C+5,50;
 - densità massima di corrente nei conduttori: 3.00 A/mmq;
 - lunghezza: 555 metri;
 - numero conduttori: 3;
 - materiale e sezione conduttori: corda Cu da 70 mmq.

Tutti i lavori inerenti lo spostamento e posa in opera dei cavi saranno eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge; in particolare si dichiara il rispetto delle norme statiche, di sicurezza, e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata ai lavori di spostamento messa in esercizio della condotta elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 20 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal decreto interministeriale, 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione - S.p.A. Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03 / per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee

sotterranee), previa produzione, da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione si intende accordata salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzioni di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex articolo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Conseguentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1, 34126 - Trieste.

Trieste, 16 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Giovanni Cozzarini

Decreto n. 575 (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza (Prot. UPL/45308/432) di data Monfalcone, 22 maggio 2002, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione ed esercizio della linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo sotterraneo, chiusura in anello cabine Zona Artigianale San Dorligo 1 - Municipio, in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, intende procedere ai succitati lavori di costruzione ed esercizio inerenti l'intervento sulla predetta linea alla tensione di 20 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nella anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

*Caratteristiche costruttive e di esercizio
tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz*

tensione kV	20
lunghezza m	960

conduttori

Numero	3
materiale	Al
sezione nominale mmq.	185
densità max corrente A/mmq	1.50
tensione di esercizio kV	20

Interferenze con opere di interesse pubblico:

A - Attraversamento e parallelismo Strada provinciale della Rosandra al km. 2+830 e dal km. 2+800 al km. 2+830.

Tutti i lavori inerenti alla posa in opera dei cavi saranno eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge; in particolare si dichiara il rispetto delle norme statiche, di sicurezza, e delle norme igienico-sanitarie vigenti: legge 9 gennaio n. 9 e decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata a costruire e mettere in esercizio la condotta elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 20 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal decreto interministeriale, 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione - S.p.A. Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03 / per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee sotterranee), previa produzione, da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione si intende accordata salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex articolo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Consequentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena re-

sponsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1 34126 - Trieste.

Trieste, 21 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Giovanni Cozzarini

Decreto n. 576 (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza (Prot. UPL/45308/517) di data Monfalcone, 14 giugno 2002, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione ed esercizio della linea elettrica, alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, per ampliamento Zona artigianale in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferi-

bilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, intendendo procedere ai succitati lavori di costruzione ed esercizio inerenti l'intervento sulla predetta linea alla tensione di 20 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nella anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

*Caratteristiche costruttive e di esercizio
tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz*

tratto linea	cavo sotterraneo	linea aerea
tensione kV	20	20
lunghezza m	295	192
campata m	—	60
<i>conduttori</i>		
numero	3	3
materiale	A1	Cu
sezione nominale mmq	185	35
densità max corrente A/mmq	1.50	3.00
<i>isolatori</i>		
tipo	—	rigido
tensione di esercizio kV	—	20
carico di rottura Kg	—	1600
<i>sostegno normale</i>		
materiale	—	lamiera saldata
tipo	—	poligonale
	14/H/24	
blocco fondazione	—	si

Tutti i lavori inerenti alla posa in opera dei cavi saranno eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge; in particolare si dichiara il rispetto delle norme statiche, di sicurezza, e delle norme igienico-sanitarie vigenti: legge 9 gennaio n. 9 e decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata a costruire e mettere in esercizio la

conduttura elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 20 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal decreto interministeriale, 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione - S.p.A. Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03 / per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee sotterranee), previa produzione, da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione si intende accordata salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex articolo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Conseguentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizioni di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati en-

tro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giovanni Cozzarini, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1, 34126 - Trieste.

Trieste, 26 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Giovanni Cozzarini

ZONA PORDENONE
PORDENONE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Territoriale Triveneto - zona di Pordenone dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 9 dicembre 2002, prot. n. 3723/UPL si pubblicano i seguenti n. 32 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Decreto 7 novembre 2001, n. SS.TT./322/TDE/PN/1115. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 17 maggio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottolencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Vito d'Asio:

- dalla linea «Pielungo - S. Francesco», autorizzata con D.P. n. 3281 del 30 settembre 1974 (L.E. 682), al costruendo PTP Castello, in Comune di Vito d'Asio lunghezza mt. 714 in cavo aereo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e

privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 7 novembre 2001

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 13 settembre 2002, n. SS.TT./246/TDE/PN/1126. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 16 luglio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone:

- rifacimento tronco di linea elettrica obsoleto, «da Cab. Acquedotto Ghirano a cab. Rivarotta» autorizzata con Decr. Min. n. 85 del 24 gennaio 1930 (L.E. 40), in cavo aereo autoportante, nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone, lunghezza mt. 925. Nella fase di demolizione degli impianti esistenti viene compresa anche la tratta relativa alla derivazione per PTP Campo Sportivo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, ap-

provato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 13 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 9 settembre 2002, n. SS.TT./232/TDE/PN/1128. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 28 agosto 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Porcia:

- tronchi 1) e 2) dalla linea per ca. Levada Casut - cab. Ampere - cab. Joule, autorizzata con Dec. Reg. Friuli Venezia Giulia n. SS.TT./272/TDE/PN/1042 del 28 giugno 2000 (L.E. n. 1042), «ins.to costruendo cabb. Watt e Volt», in Comune di Brugnera, lunghezza m. 380 (350+30).

- Tronco 3) da cab. Case Conti, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. del Provv. Prot. n. 1459 del 28 settembre 1982 (L.E. 1089), «nuovo raccordo a cab. Mob. S. Andrea a I.T. 521, in Comune di Pasiano, lunghezza m. 140.

- Tronco 4) dalla linea C.P. Porcia - Res. Noncello, autorizzata con Dec. del Provv. Prot. n. 1458 del 28 settembre 1982 (L.E. n. 918), «alla costruenda cab. Simpa», in Comune di Porcia, lunghezza m. 220.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 24 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 9 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 4 ottobre 2002, n. SS.TT./362/TDE/PN/1135. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 6 dicembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Cavasso Nuovo:

- 1) dalla cabina via Alba, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 150/TDE/PN/986 del 15 aprile 1998, alla costruenda cabina Zamboni ed alla esistente cabina Maraldi (L.E. TDE/PN/986), in Comune di Cavasso Nuovo, lunghezza mt. 1020 in cavo sotterraneo.

- 2) Dalla cabina Maraldi di cui al punto 1), alla linea dorsale «Enel/Transima-Z.I. Meduno» (L.E. n. 1046), in cavo sotterraneo ed aereo, lunghezza mt. 1330 di cui 139 in cavo sotterraneo.

- 3) Dalla cabina Zamboni, di cui al punto 1), all'esistente PTD Dreon (L.E. n. 1072), in cavo sotterraneo ed aereo, lunghezza mt. 850 di cui 161 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 4 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 12 settembre 2002, n. SS.TT./244/TDE/PN/1138. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 6 febbraio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Sesto al Reghena:

- dalla C.P. Sesto al Reghena, alimentata dalla linea a 132 kV autorizzata con decreto reg. n. SS.TT./470/TDE/PN/460 del 29 aprile 1993, collegherà le cabine Settimo e via Treviso Est, ubicate nel Comune di Cinto Caomaggiore, in Provincia di Venezia, interessando il territorio del Comune di Sesto al Reghena, lunghezza m. 721 x 2.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 12 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 17 settembre 2002, n. SS.TT./257/TDE/PN/1139. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 21 febbraio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Cordovado:

- dalla linea cabina via I. Nievo - cabina Chiesa Vecchia - cabina Cambuiani, autorizzata con D.P. n. 2180 del 22 dicembre 1986, alla costruenda cabina

Chiesa Vecchia indi alla linea aerea per cabina Suzzolins e derivazioni (L.E. n. 1198), in Comune di Cordovado, lunghezza mt. 680.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 24 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 17 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 9 settembre 2002, n. SS.TT./233/TDE/PN/1142. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 marzo 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Aviano:

- dalla linea per PTP Pra de Plana alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 5321 del 2 aprile 1974 (L.E. n. 667), al costruendo PTP Ciarre-
ra, in Comune di Aviano, lunghezza mt. 79 in cavo aereo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le dispo-

sizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 9 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 16 settembre 2002, n. SS.TT./248/TDE/PN/1143. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 15 marzo 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'ar-

ticolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Pordenone:

- dalla linea «Cabina Rio Boal - Cabina Case Donegai» autorizzata con decreto n. 787/TDE/PN 293 del 7 giugno 1990, alla costruenda cabina Malignani in Comune di Pordenone, lunghezza mt. 400 in cavo sotterraneo.

- Dalla linea «Depuratore - Cabina Quadrifoglio», autorizzata con decreto n. 12/TDE/PN/936 del 30 gennaio 1997, alla costruenda cabina Trifoglio, in Comune di Pordenone, lunghezza mt. 480 in cavo sotterraneo.

- Dalle linee aeree per cabine via Corva Coop e via Circonvallazione Sud, autorizzate con D.P. n. 4868 del 2 dicembre 1971 (L.E. n. 459), alle esistenti cabine via Corva Coop e via Circonvallazione Sud, in Comune di Pordenone, lunghezza mt. 367, in cavo sotterraneo con successiva demolizione della linea aerea dal picchetto n. 24.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali dan-

ni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea dal picchetto n. 24 secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 16 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 10 settembre 2002, n. SS.TT./236/TDE/PN/1145. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 28 marzo 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla co-

struzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Prata di Pordenone:

- dalla linea «cabina Prata Sezionamento», autorizzata con decreto n. 3/TDE/PN/1089 del 13 febbraio 2001, alla costruenda cabina Z.I. Martex indi al sostegno n. 5 della linea aerea per «C.P. Prata - Cabina Le Monde e via Moret» autorizzata con D.P. n. 2036 del 12 dicembre 1984 (linea elettrica n. 1159) con conseguente demolizione della linea aerea da C.P. al sostegno n. 5, in Comune di Prata di Pordenone, lunghezza mt. 460 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli im-

pianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea da C.P. Prata al sostegno n. 5 secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 10 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 23 settembre 2002, n. SS.TT./285/TDE/PN/1146. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 28 marzo 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Arzene e Valvasone:

- dalla cabina Consorzio Agrario, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con D.P. n. 4233 del 13 febbraio 1984 (L.E. n. 1157), alla esistente cabina V. Chiesa (L.E. n. TDE/PN/1116), in Comune di Valvasone, lunghezza m. 540 in cavo sotterraneo.

- Dalla cabina Chiesa, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con decreto n. 6/TDE/PN/1116 del 21 gennaio 2002 alla costruenda cabina via Fiolina ed alla esistente cabina Scuole indi alla linea aerea esistente «C.P. Ponte Rosso - Arzenutto» (L.E. n. 905), in Comune di Valvasone, lunghezza mt. 1160 in cavo sotterraneo.

- Dalla linea per PTP Chiesa, autorizzata con D.P. n. 4233 del 13 febbraio 1984 (L.E. n. 1157), alla esistente cabina via Vivarina (L.E. n. 1157), in Comune di Arzene, lunghezza mt. 730 in cavo sotterraneo. Successivamente alla costruzione dei tre tronchi succitati verranno demoliti le linee elettriche aeree da cabina Scuola - Cabina Valvasone Centro - Cabina via Tagliamento (L.E. n. 905 e 1157), con le derivazioni per PTP Borgo San Antonio, PTP Asilo e cabina Consorzio Agrario (L.E. n. 1157).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli im-

pianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 24 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea, da cabina Scuole - cabina Valvasone Centro - cabina via Tagliamento (L.E. n. 905 e 1157), con le derivazioni per PTP Borgo San Antonio, PTP Asilo e cabina Consorzio Agrario (L.E. 1157), secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 23 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 3 ottobre 2002, n. SS.TT./353/TDE/PN/1149. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 22 aprile 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di S. Giorgio della Richinvelda:

- dalla linea per PTP Case Pascutto sostegno n. 59, autorizzata con D.R. n. 3176/26836 del 27 luglio 1972 (elettrificazione rurale), alla costruenda cabina E.N.E.L./Consorzio in Comune di S. Giorgio della Richinvelda, lunghezza mt. 965 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani par-

ticolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 3 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 1 ottobre 2002, n. SS.TT./329/TDE/PN/1150. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 3 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Sacile:

- 1) dalla cabina «cabina Ambito H - cab. Fossa Orecchi», autorizzata con decreto n. 108/TDE/PN/52 del 15 febbraio 1996, alla costruenda cabina Case Bessega, in Comune di Sacile, lunghezza m. 480.

- 2) Dalla C.P. Sacile, alimentata dalla linea «Caneva - Sacile - Porcia», regolarmente denunciata ai sensi dell'articolo 109 del T.U. legge 11 dicembre 1933 n. 1775, alla esistente cabina Z.I. Cornadella (TDE/PN/1012), in Comune di Sacile, lunghezza m. 2050 in cavo sotterraneo.

- 3) Dalla C.P. Sacile, di cui al punto 2), alle linee sotterranee per cabine via Padova e via Fasan (L.E. TDE/PN/1077), in Comune di Sacile, lunghezza m. 1600.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea, in doppia terna del tronco n. 3) «dalla C.P. Sacile sino al mappale n. 596 del foglio 13 del Comune di Sacile per una lunghezza di m. 630», secondo quanto dichiarato.

Art. 8

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani

particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 1 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 10 settembre 2002 n. SS.TT./235/TDE/PN/1151. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 10 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di San Vito al Tagliamento.

- Dalla linea «cabina Centro Direzionale-E.N.E.L./Anoxidal», autorizzata con decreto n. 1179/TDE/PN/477 del 16 dicembre 1994, alla costruenda cabina E.N.E.L./Abital (L.E. n. TDE/PN/311), in Comune di San Vito al Tagliamento, lunghezza mt. 100 in cavo sotterraneo, con demolizione della linea aerea esistente di circa mt. 120.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'arti-

colo 1 sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro i termini di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della cabina ex E.N.E.L./Anoxidal e della linea aerea dismessa di circa mt. 120, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 10 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 10 settembre 2002 n. SS.TT./234/TDE/PN/1152. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Fontanafredda:

- dal sostegno n. 8/0 «della linea per PTP via Giotto», autorizzata con D.P. n. 1586 del 26 febbraio 1981 (L.E. n. 1030), alla costruenda cabina via Tasso indi alla esistente cabina Ceolini (L.E. n. 521) in Comune di Fontanafredda, lunghezza mt. 500 in cavo sotterraneo, con successiva demolizione della linea aerea esistente di circa mt. 550.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea aerea dismessa, di circa mt. 550 secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 10 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 31 ottobre 2002, n. SS.TT./516/TDE/PN/1153. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 15 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottolencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Aviano e Budoia:

- dalla linea «cabina E.N.E.L./Ruffati - cabina Longere», alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 2793 del 9 febbraio 1981 (L.E. n. 1042), alla costruenda cabina Depuratore, nei Comuni di Budoia e Aviano, lunghezza m. 1412 di cui m. 38 in cavo sotterraneo.

- Dalla linea per «PTP Prà del Rovere», alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 5315 del 12 giugno 1982 (L.E. n. 1075) alla esistente cabina Altariol Novo (L.E. TDE/PN/1011) nel Comune di Aviano, lunghezza m. 329 di cui m. 122 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea autorizzata con D.P. n. 5315 (L.E. 1075), dal picchetto n. 3 per m. 500, secondo quanto dichiarato ed evidenziato nella planimetria allegata alla domanda.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 31 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 18 settembre 2002, n. SS.TT./268/TDE/PN/1156. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 27 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Brugnera:

1) dalla cabina S. Cassiano, alimentata dalla derivazione omonima regolarmente denunciata ai sensi dell'articolo 109 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, alla esistente cabina via Battisti (TDE/PN/1127), in Comune di Brugnera, lunghezza mt. 320 in cavo sotterraneo.

2) Dalla cabina via Bassa, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 5548 del 9 giugno 1982 (L.E. 1033), alla esistente cabina Case Bertola (TDE/PN/1006) in Comune di Brugnera, lunghezza mt. 405 in cavo sotterraneo.

3) Dalla cabina via Rovere, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 20/TDE/PN/1093 del 28 febbraio 2001, alla linea per l'esistente cabina Case Bertola di cui al punto 2) in Comune di Brugnera, lunghezza mt. 415 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 11 settembre 2002, n. SS.TT./238/TDE/PN/1157. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 29 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Roveredo in Piano:

- dalla cabina Village Agrestis alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. 3450 dell'1 dicembre 1982, alla esistente cabina via L. Nievo (TDE/PN/381), in Comune di Roveredo in Piano, lunghezza mt. 510 in cavo sotterraneo.

- Dalla linea «Cabina via Cavallotti - Cabina via Viola», autorizzata con D.P. n. 6934 del 7 aprile 1985 (L.E. 1190), alla esistente cabina Bel Sito (TDE/PN/326), in Comune di Roveredo in Piano, lunghezza mt. 370 in cavo sotterraneo, con demolizione del tratto di cavo da cabina via I. Nievo per cabina via Cavallotti di mt. 570 (L.E. n. 1190 e TDE/PN/381).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea «da cabina via I. Nievo per cabina via Cavallotti di mt. 570», (L.E. 1190 e TDE/PN/381), secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 11 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 27 settembre 2002, n. SS.TT./317/TDE/PN/1158. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 30 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Pordenone:

- 1) dalla linea «Cabina depuratore fiera - Borgo S. Gregorio» autorizzata con D.P. n. 1157 del 4 giugno 1985 (L.E. 1218) alla costruenda, cabina via Amalteo, in Comune di Pordenone, lunghezza mt. 120 in cavo sotterraneo.

- 2) Dalla linea «Cabina Vicoli del Forno - via Molino - via Mercato Vecchio», autorizzata con decreto n. 712/TDE/PN/289 del 31 maggio 1990, alla costruenda cabina Vicoli del Silenzio, in Comune di Pordenone, lunghezza mt. 120 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 27 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 12 settembre 2002, n. SS.TT./245/TDE/PN/1159. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 31 maggio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Sacile:

- dalla linea «cabina viale Lachin - cabina via Bertolissi (ex Topaligo)», alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 5417 del 21 maggio 1983 (L.E. 1138) alla costruenda cabina ai Cedri nel Comune di Sacile, lunghezza mt. 590.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di

legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 11 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 1 ottobre 2002, n. SS.TT./330/TDE/PN/1161. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 13 giugno 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di S. Quirino:

- dalla linea per PTP Sottovilla, autorizzata con D.P. 2885 del 16 gennaio 1979 (L.E. 995), alla costruenda cabina via San Giacomo in Comune di S. Quirino, lunghezza mt. 280 in cavo sotterraneo, nel contesto del lavoro verranno demoliti 2 PTP Sedrano e Sottovilla (L.E. 995) per mt. 340.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea, PTP Sedrano e Sottovilla per una lunghezza di mt. 340 secondo quanto dichiarato.

Art. 8

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati

entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 1 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 18 ottobre 2002, n. SS.TT./437/TDE/PN/1162. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 12 giugno 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Roveredo in Piano:

- dalla linea per cabina E.N.E.L./Papillon, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 4584 del 10 settembre 1976 (L.E. n. 864), alla costruzione cabina Z.A. Carpineda, indi all'esistente cabina Vicinale Musil con la demolizione di m. 130 della linea aerea (L.E. 864), in Comune di Roveredo in Piano, lunghezza m. 570 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la de-

molizione della linea aerea, L.E. n. 864, per m. 130, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 12 novembre 2002, n. SS.TT./605/TDE/PN/1163. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 21 giugno 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Maniago:

- dalla linea «STM-TQT - C.P. Maniago» autorizzata con decreto n. 257/TDE/PN/506 del 7 marzo 1996, alla esistente cabina Rivetti (ex cab. Xilopan L.E. 453) indi alla linea sotterranea per cab. E.N.E.L./TKM (L.E. TDE/PN/954), in Comune di Maniago, lunghezza m. 295 in cavo sotterraneo con la successiva demolizione della linea aerea esistente per m. 250 circa.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea, PTP Sedrano e Sottovilla per una lunghezza di mt. 340 secondo quanto dichiarato.

Art. 8

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 12 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 11 settembre 2002, n. SS.TT./242/TDE/PN/1164. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 giugno 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Brugnera - Prata di Pordenone:

- dal sostegno della linea «C.P. Prata - Le Monde» autorizzata con D.P. 2036 del 12 dicembre 1984 (L.E. n. 1159) alle costruende cabine Case Puiatti e alla nuova cabina Case Moretto/Friulintagli indi alla esistente linea sotterranea per cabina Le Monde (L.E. TDE/PN/1138) in Comune di Brugnera e Prata di Pordenone, lunghezza mt. 795. Modifica della linea sotterranea demolizione della linea aerea (L.E. 1159) per mt. 435 e della linea sotterranea (L.E. TDE/PN/1138) per mt. 245 alimentanti la ex cabina Case Moretto/Friulintagli.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea L.E. 1159 per mt. 245 alimentanti ex cab. Case Moretto/Friulintagli, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 11 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 16 settembre 2002, n. SS.TT./247/TDE/PN/1165. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 27 giugno 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di S. Vito al Tagliamento:

- dalla linea «cab. VIPR - cab. V. Clauzetto», autorizzata con decreto n. 12/TDE/PN/1132 del 15 febbraio 2002, con inserimento della costruenda cabina Inox Market, in Comune di San Vito al Tagliamento, lunghezza m. 40 in cavo sotterraneo.

- Dalla C. P. Ponte Rosso, alimentata dalla linea a 132 kV «5 strade - Ponte Rosso» autorizzata con D.M. n. 72/OR del 28 maggio 1975, alla costruenda cabina Eco Espansi indi alla esistente cabina V. Clauzetto, in Comune di San Vito al Tagliamento, lunghezza m. 900 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 16 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 11 settembre 2002, n. SS.TT./243/TDE/PN/1166. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 2 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Prata di Pordenone:

- dalla linea per cabina Via Zoppat, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 245 del 21 settembre 2001 (TDE/PN/1111), alla costruenda cabina via Muffe, indi alla linea per l'esistente cabina via Zoppat, in Comune di Prata di Pordenone, lunghezza mt. 50 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli im-

pianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 11 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 25 ottobre 2002, n. SS.TT./482/TDE/PN/1168. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata l'8 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Brugnera:

- dalla linea «cabina via Moro - cabina via Nene» autorizzata con decreto n. 42/TDE/PN/682 del 23 febbraio 1995, inserimento costruenda cabina Case Bozetto e raccordo all'esistente cabina Europa, in cavo sotterraneo per m. 1075, con demolizione della parte verso cabina via Moro per m. 160. Dal sostegno della linea aerea per cabina Case Pivetta autorizzata con D.P.

n. 2074/1 del 1° giugno 1976 all'esistente cabina via Nene, in cavo sotterraneo lunghezza m. 95 con demolizione della linea aerea per una lunghezza di m. 390. Demolizione della linea aerea per cabina Europa 73 autorizzata con D.P. n. 2790 del 9 febbraio 1981 (L.E. 921) lunghezza m. 14, in Comune di Brugnera.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione dei tratti di linea dismessa, secondo quanto dichiarato ed evidenziato nella planimetria allegata alla domanda.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 25 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 28 ottobre 2002, n. SS.TT./490/TDE/PN/1169. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 10 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Chions:

- dalla linea aerea per Marignana Z.I. autorizzata con D.P. n. 6050/1 dell' 11 aprile 1981 (L.E. n. 1071). inserimento costruenda cabina vetreria, in cavo sotterraneo, lunghezza mt. 325, con demolizione della linea aerea per mt. 235 circa, in Comune di Chions.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani

particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea aerea denominata L.E. 1071 per mt. 235.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 28 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 20 settembre 2002, n. SS.TT./283/TDE/PN/1170. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 12 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Maniago:

- dalla cabina Forbici alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. SS.TT./15/TDE/PN/859 del 19 febbraio 1997, alla costruenda cabina Cesoe, lunghezza m. 260, in Comune di Maniago.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 20 settembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 24 ottobre 2002, n. SS.TT./463/TDE/PN/1171. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 5 agosto 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di San Vito al Tagliamento:

- dalla cabina via Belvedere, alimentata dalla linea omonima autorizzata con decreto n. 127/TDE/PN/1098 dell'1 giugno 2001, alla costruenda cabina Al Parco, in Comune di San Vito al Tagliamento, lunghezza n. 305.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle

speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 24 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 29 ottobre 2002 n. SS.TT./507/TDE/PN/1173. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 28 agosto 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica uti-

lità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Fontanafredda:

- 1) dal sostegno n. 7 «della linea cab. via Leonardo da Vinci - cab. Romano», autorizzata con D.P. n. 1289 del 30 agosto 1983 (L.E. n. 1148), alla cabina esistente V. Oberdan (L.E. TDE/PN/475), in Comune di Fontanafredda, lunghezza mt. 45 in cavo sotterraneo.

- 2) Dalla linea «cab. Oberdan - cab. Case Viel», autorizzata con decreto n. 62/TDE/PN/475 del 7 giugno 1993, alla esistente cab. Osoppo/MCZ (L.E. n. TDE/PN434, in Comune di Fontanafredda, lunghezza mt. 175 in cavo sotterraneo.

- 3) Dalla linea «cab. Z.I. Vigonovo - cab. Case Viel», autorizzata con decreto n. 509/TDE/PN/339 del 18 maggio 1993, alla costruenda cab. V. Pedrada/Zanette, in Comune di Fontanafredda, lunghezza mt. 570 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali dan-

ni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 29 ottobre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 29 novembre 2002, n. SS.TT./708/TDE/PN/1176. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 9 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Cordenons:

- dalla linea «Cabina via Mazzini - cabina via Vittorio Veneto», alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 325 del 9 giugno 1977 (L.E. n. 749), alla costruenda cabina via della Filanda, nel Comune di Cordenons, lunghezza m. 200 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 29 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 26 novembre 2002, n. SS.TT./701/TDE/PN/1178. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata l'11 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Pinzano al Tagliamento:

- dalla linea «C.P. San Daniele - MT/MT Travasio», autorizzata con D.P. n. 470 del 16 aprile 1971 (L.E. n. 391), al costruendo PTP cimitero Valeriano, in Comune di Pinzano al Tagliamento, lunghezza m. 100 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 26 novembre 2002

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

ZONA UDINE
UDINE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Territoriale Triveneto - Zona di Udine dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 16 dicembre 2002, prot. 3205 si pubblicano i seguenti n. 14 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2419/TDE-UD/1865. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 14 marzo 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 1200, così specificato:

- Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Agrons - cab. Cella Nuova - cab. Ovaro Nuova», con raccordi per cabine Luint e Cartiera, in Comune di Ovaro, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina Agrons, alimentata dalla linea «cab. Pompe Ovaro - cab. Agrons - cab. Luincis», autorizzata con D.P. n. 1607/I del 12 luglio 1975, collegherà la cabina Cella Nuova e farà capo alla cabina Ovaro Nuova, raccordando le linee per cabine Luint e Cartiera, interessando il territorio del Comune di Ovaro.

(omissis)

VERIFICATO che, come da specifica dichiarazione dell'E.N.E.L., il tracciato dell'impianto interesserà quasi totalmente la viabilità pubblica e solo alcuni terreni privati con i cui proprietari è stata stipulata la servitù di elettrodotto in forma bonaria, per cui non sarà necessario ricorrere alla procedura di asservimento coattivo;

AVENDO accertato la parziale realizzazione dei lavori stessi;

RITENUTO pertanto essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla sola prosecuzione dei lavori di costruzione ed all'esercizio di detta linea;

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato alla prosecuzione dei lavori dell'elettrodotto di cui alle premesse e ad esercirlo alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti l'ultimazione della costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante l'ultimazione della costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 7 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2420/TDE-UD/1822. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 3 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Esercizio Trieste (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 8, così specificato:

- Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Ribot (a palo), in Comune di Latisana, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. S. Marco - cab. Bevazzana Canale», autorizzata con D.R. n. 1436/TDE-UD/938 del 7 febbraio 1994, farà capo alla cabina Ribot (a palo), interessando il territorio del Comune di Latisana.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a nor-

ma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2421/TDE-UD/1832. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 6 novembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Esercizio Trieste (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 245, così specificato:

- Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cabina Campo Sportivo, in Comune di Forni Avoltri, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Magnanins - cab. Forni Avoltri», autorizzata con D.P. n. 5525/I del 28 novembre 1975, farà capo alla cabina Campo Sportivo, interessando il territorio del Comune di Avoltri.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2422/TDE-UD/1833. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 13 novembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Esercizio Trieste (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 70 (tratto aereo) e m. 330 (tratto sotterraneo), così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, aereo ed in cavo sotterraneo, cabina via Manin, in Comune di Latisana, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dal sostegno n. 28 della linea «C.P. Latisana - cab. Pertegada», autorizzata con D.M. n. 3776/VE del 6 agosto 1955, collegherà la cabina via Manin e farà capo al sostegno n. 30 della linea sopracitata, con il raccordo della derivazione Gorgo, interessando il territorio del Comune di Latisana.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descritti di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2423/TDE-UD/1889. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza dell'11 giugno 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 30 x 2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Lottizzazione Berton, in Comune di Fagagna, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea per cabina Berton, autorizzata con D.P. n. 1395 del 14 maggio 1974, collegherà la cabina Lottizzazione Berton e si raccorderà alla linea «cab. Berton - cab. Ozo», autorizzata con D.P. n. 8649/I del 18 aprile 1975, interessando il territorio del Comune di Fagagna.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2424/TDE-UD/1894. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza dell'11 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 45, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Cascina Rinaldi, in Comune di S. Giovanni al Natisone, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «C.P. S. Giovanni - cab. via Novarie (ex Povia)», autorizzata con D.P. n. 1845 del 5 settembre 1972, farà capo alla cabina Cascina Rinaldi, interessando il territorio del Comune di S. Giovanni al Natisone.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vi-

genti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2425/TDE-UD/1896. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 18 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 1720, (tratto in cavo aereo) e m. 120 (tratto in cavo sotterraneo), così specificato:

- Rifacimento derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, per cabina Rosazzo (nuova) e raccordi, nei Comuni di S. Giovanni al Natisone e Manzano, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea per cabina Rosazzo (ex Rosazzo 2), autorizzata con D.P. n. 12111/I del 27 febbraio 1969, farà capo alla cabina Rosazzo (nuova) con raccordi alle esistenti derivazioni Ronchi e Villa Naglis, interessando i territori dei Comuni di S. Giovanni al Natisone e Manzano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vi-

genti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2426/TDE-UD/1897. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 25 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 1571 (tratto in cavo aereo) e m. 465 (tratto in cavo sotterraneo), così specificato:

- Rifacimento linea elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Clenia (nuova a palo) con collegamento aereo ed in cavo sotterraneo alla derivazione cabina Tarpezzo, in Comune di S. Pietro al Natisone, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. S. Pietro al Natisone - cab. Ponteacco», autorizzata con D.P. n. 1801/I del 18 giugno 1974, farà capo alla cabina Clenia (nuova a palo) e si raccorderà al sostegno n. 26 (39) della derivazione Tarpezzo, autorizzata con D.R. n. 417/TDE-UD/180 del 28 novembre 1989, interessando il territorio del Comune di S. Pietro al Natisone.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2427/TDE-UD/1898. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 29 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 489, così specificato:

- Spostamento derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina C.li Caisutti (a palo), in Comune di Bicinicco, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina Pozzo 32, alimentata dalla linea omonima, autorizzata con D.P. n. 3341/TO dell'11 luglio 1950, farà capo alla cabina C.li Caisutti (a palo), interessando il territorio del Comune di Bicinicco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione

di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termine delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2428/TDE-UD/1899. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 29 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 178 (tratto in cavo aereo) e m. 2154 (tratto in cavo sotterraneo), così specificato:

• Tronchi di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, per elettrificare la Zona industriale ed il Centro commerciale, in Comune di Amaro, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale:

1. dal sostegno n. 33 della linea «Tolmezzo - Chiusaforte», autorizzata con D.P. n. 1132/I dell'8 giugno 1971, alle cabine Cosint, Mensa, H2, Centro Commerciale e Svincolo Carnia, quest'ultima alimentata dalla linea «cab. Agemont - cab. Svincolo Carnia», autorizzata con D.R. n. 2294/TDE-UD/1789 dell'8 ottobre 2001;
2. dalla cabina Mensa citata al punto 1. alle cabine Selet, Larice e via Candoni con raccordo alla linea per cabina Agemont, autorizzata con D.R. n. 1873/TDE-UD/1359 dell'8 marzo 1996;
3. dalla linea «cab. ISC - cab. Zona industriale», autorizzata con D.R. n. 1271/TDE-UD/774 del 22 ottobre 1993, alla cabina Agemont 2, interessando il territorio del Comune di Amaro.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termine delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2429/TDE-UD/1900. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 29 luglio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 15 x 2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Foro Boario (nuova), in Comune di Codroipo, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Foro Boario - Sostegno n. 21», autorizzata con D.P. n. 6894/74/I del 15 febbraio 1977, collegherà la cabina Foro Boario (nuova), interessando il territorio del Comune di Codroipo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termine delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2430/TDE-UD/1903. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 28 agosto 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine

(codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 300 x 2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Lottizzazione Pellis, in Comune di Fagagna, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Ciconicco - cab. via Fos-salut», autorizzata con D.R. n. 584/TDE-UD/328 del 25 maggio 1990, collegherà la Lottizzazione Pellis, interessando il territorio del Comune di Fagagna.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costru-

zione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2431/TDE-UD/1907. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza dell'11 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 30, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Conbipel, in Comune di Tavagnacco, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Chiurlo (ora Eurocar) - cab. Naonis», autorizzata con D.R. n. 1854/TDE-UD/1346 del 19 gennaio 1996, collegherà la cabina Combipel e farà capo alla cabina Naonis, interessando il territorio del Comune di Tavagnacco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2432/TDE-UD/1909. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 16 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 50, così specificato:

- Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Boscas (a palo), in Comune di Buttrio, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «St. Udine N.E. - cab. Ponte Torre», autorizzata con D.P. n. 2012/I del 7 giugno 1977, farà capo alla cabina Boscas (a palo), interessando il territorio del Comune di Buttrio.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal

D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 25 novembre 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<ul style="list-style-type: none"> L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383 L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio. Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza. 	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
INSERZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1. Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti 	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL' 1/4/2001